

Provincia di Biella

Rinuncia parziale con variante d'uso da Produzione Beni e Servizi a Civile di Concessione di derivazione d'acqua dal torrente Quargnasca e da 1 pozzo in Comune di Quaregna, accordata alla ditta: "Fraver S.p.A" con D.D. 21.08.2015 n° 1.164. PRATICA n° 177.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.164 del 21.08.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

di assentire ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "FRAVER Spa" (omissis), con sede in Quaregna (BI), via Marconi 111, la variante alla concessione trasferita in capo alla medesima società con D.D. 26.08.2008 n° 2.621, consistente nella modifica della tipologia d'uso cui è adibita l'acqua derivata, da produzione di beni e servizi a civile (alimentazione impianto antincendio), nonché la riduzione della portata complessiva derivabile allo scopo di continuare a derivare complessivamente: litri/secondo massimi 10,10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 254.810, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 8,08 così suddivisi:

dal torrente Quargnasca una portata massima istantanea di litri/secondo 10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 252.288, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 8;

dalla falda freatica, mediante estrazione dal pozzo esistente, una portata massima istantanea di litri/secondo 0,10 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.522 - cui corrisponde una portata media annua di litri/sec. 0,08;

di dare atto che la modifica di cui al precedente punto non rientra nel campo di applicazione del comma 2 del suddetto articolo poiché la medesima:

non comporta alcuna modifica delle opere di presa, derivazione e accumulo dell'acqua;

determina una variazione qualitativa delle acque di restituzione comunque migliorativa rispetto agli effetti provocati dal precedente utilizzo in attività di processo produttivo;

non incide sulla gestione della risorsa idrica derivata in quanto la modifica richiesta non produce effetto alcuno nei confronti degli interessi di terzi, essendo rivolta esclusivamente internamente all'unità locale operativa interessata, così come comporta l'esclusione di domande concorrenti e di pareri non necessari in relazione alla natura della variante.

Di accordare la variante alla concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 27 comma 5 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2017, giorno di scadenza della concessione assentita con D.D. 26 agosto 2008 n° 2621, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare vigente e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto. Di subordinare la variante sopra accordata al divieto assoluto di impiego dell'acqua derivabile per usi diversi da quello civile ed in particolare per ogni altro utilizzo atto a determinare una restituzione dell'acqua con caratteristiche e qualità non riconducibili alla categoria prevista dall'art. 3 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, con particolare riferimento alle attività di processo produttivo ed ogni altra tipologia compresa nella categoria denominata produzione di beni e servizi; utilizzi tutti per i quali l'impiego dell'acqua derivabile dovrà essere preceduto da formale richiesta ed ottenimento di specifica e preventiva variante di cui all'art. 27 comma 2 del DPGR n° 10/R/2003 alla concessione di derivazione d'acqua pubblica di che trattasi.

Di dare atto, altresì, che la concessione di derivazione d'acqua pubblica oggetto della D.D. 26.08.2008, n° 2.621, continuerà ad essere vincolata al rispetto degli obblighi, condizioni e vincoli tutti contenuti nel disciplinare n° 1.956 di rep. sottoscritto in data 11 giugno 2008, con l'avvertenza

che qualora gli stessi siano in contrasto con quelli contenuti e disposti nel presente provvedimento, quest'ultimi verranno ritenuti prevalenti; (omissis).

La Responsabile del Servizio
Annamaria BALDASSI